

# Assemblea dei Soci UBI Banca

Intervento del Presidente del Consiglio di Sorveglianza

*10 Ottobre 2015*

**UBI**  **Banca**

- **La Legge di riforma delle Banche Popolari**

- Il nuovo Statuto

- Il diritto di recesso

# La Legge n. 33 del 24 marzo 2015 non permette ad UBI Banca di mantenere la forma cooperativa

## Principi della Legge

- Possono mantenere la forma cooperativa le Banche di dimensione pari o inferiore a 8 miliardi
- Le banche che superano la soglia devono assumere le dovute misure quali:
  - la riduzione dell'attivo al di sotto della soglia *oppure*
  - la trasformazione in società per azioni *oppure*
  - la liquidazione volontaria.
- L'adeguamento deve essere fatto entro 18 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia a giugno 2015

## Modalità

- La trasformazione in SpA deve essere approvata dall'Assemblea dei Soci
- Quorum richiesto: voto favorevole di 2/3 dei voti espressi in Assemblea

## Mancata trasformazione

- In caso di mancata assunzione delle necessarie iniziative, la Banca d'Italia può:
  - adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni (amministrazione straordinaria), o
  - proporre alla BCE la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al MEF la liquidazione coatta amministrativa

**UBI Banca ha attentamente studiato la riforma, ritenendo opportuno agire senza rinvii. Perché?**

*Arrivare all'Assemblea 2016 di rinnovo del Consiglio di Sorveglianza con l'assetto societario già adeguato*

**Garantire stabilità al prossimo Vertice eletto**

*Ridurre gli ambiti di incertezza in un contesto in forte evoluzione*

**Mantenere il massimo focus sull'attività di gestione ordinaria della Banca**

*Assecondare le indicazioni dell'Autorità di Vigilanza, che da tempo auspicava degli interventi in materia*

**Posizionare UBI a livelli di eccellenza nel panorama europeo**


## Approccio alla trasformazione in SpA

**Il nuovo Statuto, proposto oggi all'Assemblea, prevede adeguamenti concentrati specificatamente sulle previsioni vigenti non più compatibili con il nuovo status di SpA**


**Eventuali cambiamenti innovativi non sono stati introdotti in quanto ...**



**Lo Statuto attuale già presenta elementi innovativi a seguito dell'”autoriforma” del 2014**



**La Legge di riforma delle Banche Popolari non li prevede (*salvo l'introduzione di un limite temporaneo al diritto di voto*)**




**Eventuali innovazioni potranno essere elaborate dal nuovo assetto sociale dopo l'Assemblea 2016**

➤ La Legge di riforma delle Banche Popolari


➤ **Il nuovo Statuto**

➤ Il diritto di recesso

## Nuovo Statuto. Principali ambiti di modifica



Sul sito internet della Banca nella sezione Soci è disponibile la Relazione all'Assemblea sulle modifiche statutarie



## Ammissione a Socio

Ex art. 6-13

- Abrogazione di tutte le previsioni relative all'ammissione a Socio
- La figura del Socio viene a coincidere con quella dell'azionista


## Previsione di un limite al diritto di voto

Nuovo art. 10

Per 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (26 marzo 2017) nessun soggetto può esercitare ad alcun titolo il diritto di voto per un quantitativo di azioni superiore al 5% del capitale sociale avente diritto al voto



# Nuovo Statuto. Assemblea dei Soci (1 di 2)



## Convocazione dell'Assemblea


Nuovo art. 15.2

Introduzione della possibilità di tenere l'Assemblea in unica convocazione, ovvero in più convocazioni

## Delega ad altro Socio partecipare all'assemblea e limite al numero di deleghe

Ex artt. 26.2 e 26.5

Abrogazione, in quanto viene meno la qualità di socio quale requisito per partecipare all'Assemblea, così come viene meno il limite al numero di deleghe



**Scrutinio segreto per le deliberazioni assembleari alle cariche sociali**

Ex art. 28.2

**Abrogazione in quanto costituisce una peculiarità delle società cooperative**

**Quorum deliberativi assembleari rafforzati**

Ex artt. 28.3 e 28.4

**Abrogazione tenuto conto che possono essere modificati con delibera dell'assemblea straordinaria con le maggioranze previste per le società per azioni**

# Nuovo Statuto. Consiglio di Sorveglianza e Consiglio di Gestione (1 di 2)



## Composizione del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza

Nuovi artt. 21 e 36

In coerenza con le Disposizioni Banca d'Italia, fissazione in 7 del numero dei componenti del Consiglio di Gestione e in 15 del numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza con decorrenza dal prossimo rinnovo

## Clausola *Simul stabunt simul cadent*

Nuovo art. 37.22

Introduzione della clausola “*simul stabunt simul cadent*” anche per il Consiglio di Sorveglianza: qualora venga meno più della metà dei Consiglieri si intende cessato l'intero consiglio

## Composizione del Comitato Nomine

Nuovo art. 41.6

Attualmente 6 componenti; riduzione prevista in un range da 3 a 5 membri, in coerenza con le Disposizioni Banca d'Italia con decorrenza dal prossimo rinnovo

# Nuovo Statuto. Consiglio di Sorveglianza e Consiglio di Gestione (2 di 2)



## Critério per nomina del Consiglio di Sorveglianza

Nuovo art. 37

- Quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza pari all'1% del capitale sociale
- Eliminazione della possibilità di presentazione di una lista da parte del Consiglio di Sorveglianza
- **Mantenimento dell'attuale criterio con il quale vengono tratti dalle liste i consiglieri adattandolo alle quote di capitale sociale** (solo 2 liste, quelle maggiormente votate; assegnazione alla lista di minoranza di Consiglieri in base alla percentuale di consenso ottenuto in Assemblea; eliminazione della previsione relativa al "premio" di capitale in quanto non più logica in un contesto di SpA).

	CDS 15 membri	
	LISTA 1	LISTA 2
LISTA 2 < 15%	14	1
LISTA 2 ≥ 15%	13	2
LISTA 2 < 30%	13	2
LISTA 2 ≥ 30%	12	3

Si rende anche necessario un aggiornamento del Regolamento Assembleare per adeguarlo alle nuove disposizioni statutarie conseguenti alla trasformazione

## Principali cambiamenti



Sostituzione del termine “*Soci*” con l’espressione “*aventi diritto di voto*”, tenuto conto della possibilità (per Spa) di conferire la delega anche a *non soci*



*Eliminazione* di ogni riferimento alla votazione a *scrutinio segreto* per le cariche sociali



*Eliminazione* di ogni riferimento alla votazione con *schede cartacee*

➤ La Legge di riforma delle Banche Popolari

➤ Il nuovo Statuto

➤ **Il diritto di recesso**

### Diritto di recesso

- Agli azionisti e soci che non hanno concorso alla deliberazione riguardante la trasformazione è riconosciuto il diritto di recesso
- Il valore di liquidazione delle azioni è pari a Euro 7,2880

### Limitazione al rimborso delle azioni oggetto di recesso

La Legge di riforma delle Banche Popolari dispone che il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso può essere limitato, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel Patrimonio di Vigilanza di qualità primaria della Banca.

## La valutazione della solidità patrimoniale. CET1 ratio

**CET1 ratio**  
**(Common Equity**  
**Tier 1 ratio)**

definizione

- Il CET1r è il principale indicatore di solidità patrimoniale monitorato dalla BCE
- E' calcolato come rapporto fra il capitale primario di classe 1 e le attività di rischio (*RWA*)

**CET 1 ratio**

dati al 30 giugno

- Il CET1r al 30/6 è pari al 12,94% calcolato con le regole transitorie di Basilea III attualmente in vigore (c.d. *CET1r transitional*)
- Il CET1r ratio pro-forma, calcolato sulla base delle regole a regime (c.d. *CET1r fully loaded*), è pari al 12,33%

**CET 1 ratio**

soglia minima  
prevista da BCE

- La soglia di CET1r richiesta al Gruppo UBI dalla BCE (c.d. "SREP Decision") è pari al 9,5%



## Il modello di definizione del limite


Criteria per le decisioni su eventuali limitazioni al recesso e individuazione della soglia

- Al fine di consentire un **esercizio consapevole del diritto di recesso**, mantenendo una **patrimonializzazione** ritenuta **adeguata** e atta a mantenere il livello di **eccellenza nel sistema**, è stato individuato un **criterio di limitazione** basato sulla **media aritmetica** tra:


a) **SREP Decision BCE (9,50%) maggiorata di 150 b.p.** (valutazione prudenziale del margine necessario per l'assorbimento sia della crescita impieghi sia di potenziali shock di mercato)

b) **Livello medio di patrimonializzazione delle banche sottoposte a Vigilanza Unica Europea pari a 12,48%**

$$\frac{(9,50\% + 1,50\%) + 12,48\%}{2} = 11,74\% \text{ CET1r fully loaded}$$



## Il Gruppo UBI. Motore di sviluppo dei *cluster*



# I valori del Gruppo UBI

*Indipendenza e autonomia*

*Vicinanza al cliente/socio grazie all'azionariato diffuso*

*Spirito di appartenenza del personale*